



PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE  
SCUOLE NAUTICHE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  
N. \_80\_ IN DATA \_26\_/\_09\_/2017**

## ***INDICE***

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione, scopi e attivita'
- Art. 3 – Autorizzazione
- Art. 4 – Criteri per la distribuzione territoriale
- Art. 5 – Procedura per il conseguimento del titolo abilitativo
- Art. 6 – Requisiti del richiedente
- Art. 7 – Disciplina per le societa'
- Art. 8 – Capacità finanziaria
- Art. 9 – Locali
- Art. 10 – Arredamento didattico
- Art. 11 – Materiale didattico per le lezioni teoriche e dotazioni di sicurezza per le prove pratiche
- Art. 12 – Mezzi nautici
- Art. 13 – Insegnanti ed istruttori
- Art. 14 – Programmi d'esame
- Art. 15 – Corsi d'insegnamento
- Art. 16 – Registri
- Art. 17 – Disposizioni sulle attivita'
- Art. 18 – Consorzio per l'istruzione nautica
- Art. 19 – Esercizio dell'attivita' di vigilanza
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Repressione attivita' abusiva
- Art. 22 – Norme finali e transitorie
- Art. 23 – Entrata in vigore

## Art. 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza sulle Scuole Nautiche che abbiano la propria sede principale nel territorio della Provincia di Nuoro, attribuite alle Province dall'art. 105, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/98 e dall'art. 68, comma 2, lett. a) della L.R. 9/2006.

Oltre che dal presente regolamento, la materia è disciplinata dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”;
- Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- la Deliberazione della Giunta Regione n. 11/14 del 28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape)”.

## Art. 2 – Definizione, scopi e attività.

Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche che svolgono con regolarità attività rivolta all'educazione marinai, istruzione e formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Le scuole nautiche si possono distinguere in funzione delle categorie di patenti che abilitano al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie in:

### a) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria A (art. 25 del D.M. 146/2008):

Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela, a motore e a propulsione mista:

- entro dodici miglia dalla costa;
- senza alcun limite dalla costa.

A richiesta dell'interessato possono essere rilasciate patenti per il comando e la condotta delle sole unità a motore, con o senza limiti dalla costa.

### b) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria B (art. 26 del D.M. 146/2008):

Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

### c) Scuole nautiche per il conseguimento delle Patenti di categoria C (art. 27 del D.M. 146/2008):

Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. Tali patenti sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.M. 146/2008. Sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

L'attività della scuola nautica, afferente all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione. La sede principale della scuola è quella ove viene svolta la prevalente attività direttiva, amministrativa e didattica.

Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità locali e dovranno essere autorizzate dalla Provincia.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 171/2005 le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) **unità da diporto:** si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) **nave da diporto:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) **imbarcazione da diporto:** si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme citate alla lettera b);
- d) **natante da diporto:** si intende ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme citate alla lettera b).

Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere effettuate nell'ambito del Compartimento Marittimo ove saranno sostenuti gli esami, ovvero in diverso compartimento previa autorizzazione da parte della Provincia.

### **Art. 3 – Autorizzazione**

Le scuole nautiche ricadenti nel territorio della Provincia di Nuoro, sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D.M. 146/2008.

Nel procedimento unico Suape e' coinvolto l'ufficio del Capo del Compartimento Marittimo o del Dirigente della Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale al fine del rilascio del parere obbligatorio di cui all'art. 42 del D.146/2008.

Possono conseguire l'autorizzazione:

- a) le persone fisiche o giuridiche, le società in possesso dei requisiti di carattere morale, tecnico e finanziario di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8, dotate di idonei locali, attrezzature marinesche, strumenti, mezzi nautici e materiale didattico di cui ai successivi artt. 9, 10, 11 e 12 e di figure professionali di cui al successivo art. 13;
- b) gli istituti tecnici nautici aventi sede nel territorio della Provincia di Nuoro;
- c) le persone fisiche e giuridiche e le società in possesso dei requisiti, titolari di autorizzazione all'esercizio di Autoscuola, ai sensi del D.M. 17 maggio 1995 n. 317.

Non sono soggetti all'autorizzazione amministrativa disciplinata dal presente regolamento, gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui all'art. 43 del decreto ministeriale 146/2008, denominati "Centri di istruzione per la nautica". La vigilanza amministrativa e tecnica sugli stessi e' di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Non sono altresì soggette alla disciplina del presente regolamento le attività ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'apprendimento e/o avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

### **Art. 4 - Criteri per la distribuzione territoriale**

In caso di autorizzazione per l'apertura di una nuova scuola nautica, la distanza minima dalla scuola nautica autorizzata più vicina non può essere inferiore a 500 metri. Per distanza tra scuole nautiche si intende il percorso pedonale più breve.

In caso di trasferimento per sfratto o chiusura al traffico della strada ovvero per sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore, la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna delle scuole nautiche non può essere inferiore a 250 metri.

In caso di trasferimento volontario la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna delle scuole nautiche distanti meno di 500 metri è quella preesistente al trasferimento mentre, la distanza minima da mantenere rispetto a tutte le altre scuole nautiche non può essere inferiore a 500 metri.

Nel caso di rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione di una precedente, la distanza minima da mantenere rispetto a ciascuna delle scuole nautiche autorizzate è almeno quella preesistente.

I casi descritti nel presente articolo si applicano anche qualora nei locali adibiti a scuola nautica sia autorizzato lo svolgimento dell'attività di autoscuola.

### **Art. 5 - Procedura per il conseguimento del titolo abilitativo.**

Per l'esercizio dell'attività di scuola nautica occorre presentare ai sensi della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24, una dichiarazione autocertificativa telematica al SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive e per l'Edilizia) del Comune dove ha sede legale la scuola nautica, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento.

La pratica deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante della società, o da un incaricato provvisto di procura speciale, secondo la modulistica regionale firmata digitalmente, integrata con le attestazioni di cui all'apposito modulo predisposto dalla Provincia e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente.

Nell'istanza dovranno essere attestati i seguenti elementi minimi:

- il tipo di patente nautica per la quale e' richiesta l'autorizzazione;
- il possesso di adeguata capacita' finanziaria di cui all'art. 8;
- la proprieta' e/o disponibilita' giuridica dei locali costituente la sede e ogni altro elemento utile al fine dell'individuazione dell'immobile;
- la rispondenza dei locali ai requisiti previsti ed ogni altro elemento richiesto all'art. 9;
- il possesso degli arredi, attrezzature, sussidi, documentazione didattica e dotazioni di sicurezza di cui agli artt. 10 e 11;
- la proprieta' e/o disponibilita' giuridica dei mezzi nautici e motori di cui disposizione la scuola ed ogni altro elemento richiesto all'art. 12;
- la copertura assicurativa in corso di validita' dei mezzi nautici, ad uso scuola nautica;
- il possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali del richiedente;
- in caso di societa', il possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei soggetti di cui all'art. 7;
- il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per gli insegnanti di teoria e pratica di cui all'art. 13.

All'atto della presentazione della pratica, il software regionale rilascia una ricevuta automatica che attesta la presentazione della stessa e la presa in carico da parte del sistema. Ricevuta l'istanza, il SUAPE esegue la verifica formale di cui all'art. 33 della L.R. 24/2016 e nel caso di esito favorevole rilascia la ricevuta definitiva che, vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, attesta la piena regolarita' formale della pratica, la regolare formazione del titolo abilitativo e sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica.

La normativa di cui alla L.R. 24/2016 si applica a tutti i procedimenti amministrativi inerenti alle scuole nautiche concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e rilocalizzazione delle stesse intendendosi tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi adempimento a carico dell'attivita' per qualsiasi vicenda connessa con la stessa che intervenga prima del suo avvio, durante il suo corso e fino alla sua cessazione.

Pertanto, ogni comunicazione di realizzazione, variazione e cessazione dell'attivita' deve essere inoltrata tramite procedimento Suape di cui alla L.R. n.24/2016, al fine della relativa autorizzazione.

#### **Art. 6 – Requisiti del richiedente.**

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) eta' minima di anni ventuno;
- b) cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro della Comunità Europea, ovvero di essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 223/1989 e della L. 40/1998, con permesso di soggiorno in corso di validita';
- c) di non essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata ovvero di essere dipendente dello Stato, ente pubblico o azienda privata regolarmente autorizzato allo svolgimento dell'attivita' di scuola nautica dal proprio datore di lavoro;
- d) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere tra coloro che sono o sono stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. n.1423/1956, come sostituita dalla L. n. 327/1988 e dalla L. n. 575/1965, cosi' come abrogati e sostituiti dal D. Lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno o dimora), salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- e) non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla L. 22/12/1975, n. 685 e ss.mm.ii., nonche' dal D.P.R. 09/10/1990, n. 309 e ss.mm.ii., o per reati previsti dalla L. 28/02/1990, n. 39 e ss.mm.ii., nonche' dal D.P.R. 23/01/1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- f) non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- g) essere in possesso di titolo professionale tra quelli specificati all'art. 13 per l'insegnamento che, nel caso sia costituito da patente nautica per la navigazione senza alcun limite, deve essere conseguita da almeno 5 anni.

Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) capacita' finanziaria di cui all'art. 8;
- b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attivita' di scuola nautica;
- c) proprieta' o disponibilita' giuridica dei locali costituenti la sede, con possibilita' di diversificazione territoriale fra sede legale e locali dedicati all'insegnamento, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 9 e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

- d) proprieta' o disponibilita' giuridica delle unita' da diporto adeguata al tipo di autorizzazione richiesta, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 12;
- e) arredamento e materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui agli artt. 10 e 11;
- f) personale abilitato alle funzioni di insegnante ed istruttore in possesso dei titoli per l'insegnamento presso le scuole nautiche, come indicato al successivo art. 13.

#### **Art. 7 – Disciplina per le società.**

Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 3 è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui al comma 1, dell'art. 6, lettere a), b), c), d), e), f) devono essere posseduti:

- per le società con personalita' giuridica, dagli amministratori;
- per le società non aventi personalita' giuridica, da tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dai soci accomandatari.

Nel caso di società, il requisito di cui al comma 1, dell'art. 6, lettera g) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui al comma precedente, mentre, i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 6 devono essere posseduti dalla società.

Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della scuola, rispondendo del regolare funzionamento della scuola nei confronti della Provincia.

Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore, il rilascio dell'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente. Dalla data del trasferimento del complesso aziendale l'autorizzazione precedente si intende decaduta e, pertanto, l'eventuale continuazione dell'attivita' di scuola nautica, da chiunque esercitata configura l'ipotesi di esercizio abusivo a carico dello stesso. Dell'avvenuta cessione d'azienda il titolare deve darne comunicazione alla Provincia, entro 30 gg. dalla data di efficacia dell'atto, sollevando l'Ente da ogni responsabilita'.

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente, per non piu' di 180 gg., dagli eredi, dagli aventi causa del titolare medesimo o da un sostituto nominato in possesso dei prescritti requisiti, e richiedere entro tale periodo il trasferimento del complesso aziendale.

Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società o trasformazione della forma giuridica, da comunicarsi entro 30 gg. dal fatto, l'istanza costituirà nuova autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una società l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o piu' soci deve essere comunicato entro 30 gg. che ne prendera' atto previo accertamento dei prescritti requisiti di legge, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da costituire una nuova autorizzazione.

Se varia la sola denominazione della scuola nautica, senza alcuna modifica sostanziale di essa, e' fatto obbligo al titolare di comunicare tale variazione entro 30 gg. Tale variazione comporta la semplice presa d'atto, senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

#### **Art. 8 – Capacità finanziaria.**

Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, devono dimostrare di avere un'adeguata capacita' finanziaria mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di Euro 25.822,84, formulata secondo lo schema previsto per le autoscuole all'allegato II al D.M. 17 maggio 1995 n. 317, rilasciata da:

- 1) aziende o istituti di credito;
- 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,50.

Nel caso di titolari di autorizzazione all'esercizio di autoscuola ai sensi del D.M. 17 maggio 1995 n. 317, la capacita' finanziaria deve essere comunque posseduta anche per l'attivita' di scuola nautica. Laddove per l'autoscuola sia dimostrata

attraverso documentazione attestante la proprietà di immobili liberi da gravami ipotecari, come disposto dall'art. 2 del D. 317/95, tale modalità è concessa anche per l'attività di scuola nautica, fermo restando che l'importo dovrà essere adeguato ad un valore doppio rispetto a quello previsto in questo caso per l'autoscuola (Euro 51.645,69), pari complessivamente ad Euro 103.291,38.

Nel caso di più sedi la capacità finanziaria, essendo intesa come requisito dell'impresa, è richiesta solo per la sede principale.

La capacità finanziaria non è richiesta per gli istituti tecnici nautici pubblici.

#### **Art. 9 – Locali.**

I locali delle scuole nautiche devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25 mq. di superficie dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo, fermo restando che vi siano posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq. attiguo all'aula e con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici.

L'altezza minima dei locali non può essere inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

Qualora coesistano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica e quella relativa all'autoscuola:

- potrà esserci condivisione dei medesimi ambienti, con uso dell'aula in orari differenti;
- i criteri dettati dal presente articolo, non si applicano a quelle scuole che, svolgendo anche l'attività di autoscuola, godono della deroga prevista dall'art. 3, comma 3 del decreto 317/1995.

Nel caso di Istituti tecnici nautici pubblici i locali devono essere costituiti da un'aula per gli allievi, un bagno e un ufficio segreteria con le caratteristiche sopra definite, individuati nell'edificio scolastico. L'ufficio di segreteria può coincidere con la segreteria della scuola.

#### **Art. 10 - Arredamento didattico.**

La scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica dell'arredamento costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80, oppure una lavagna luminosa o altro sussidio didattico avente analoghe finalità;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
- d) almeno un tavolo da carteggio.

#### **Art. 11 - Materiale didattico per le lezioni teoriche e dotazioni di sicurezza per le prove pratiche.**

La scuola nautica deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni teoriche commisurati al numero massimo di allievi, in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva alle lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito almeno dai seguenti elementi:

##### **Attrezzature**

- a) bussola marina;
- b) sestante;
- c) barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- d) strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).

### **Sussidi**

- a) facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- b) carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- c) carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- d) tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- e) carte di analisi meteorologica;
- f) rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- g) rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- h) modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- i) rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unita' a vela ovvero modello in scala;
- l) rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- m) rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- n) rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare abbordi (diurni, notturni e sonori);
- o) rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

### **Documentazione Didattica**

- a) fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto idrografico della Marina;
- b) elenco dei fari e segnali da nebbia;
- c) portolano del Mediterraneo;
- d) leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto – codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

### **Dotazioni di sicurezza minime** per le prove pratiche per patenti nautiche di categoria A e C:

L'unita' da diporto impiegata in sede di esercitazione e prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola magnetica e apparato VHF. Elenco di cui all'Allegato V (articolo 54) al D.M. 146/2008.

### **Dotazioni di sicurezza minime** per le prove pratiche per patenti nautiche di categoria B:

L'unita' da diporto impiegata in sede di esercitazione e prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 50 miglia dalla costa. Elenco di cui all'Allegato V (articolo 54) al D.M. 146/2008.

I sussidi possono essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

Tutti i materiali e le dotazioni soggette a scadenza devono essere regolarmente rinnovate e tutte le pubblicazioni soggette ad aggiornamento devono essere costantemente aggiornate.

## **Art. 12 – Mezzi nautici.**

La scuola nautica deve avere la proprieta' o disponibilita' giuridica di unita' da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami aventi l'abilitazione alla navigazione compatibili con il tipo di patente da conseguire:

1. Per l'abilitazione alle patenti di categoria A, che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela, per la navigazione entro le dodici miglia dalla costa, deve disporre di una unita' da diporto con propulsione a motore di lunghezza minima di 5,90 metri o una unita' con propulsione a vela, dotata di motore ausiliario, di lunghezza minima di 9 metri;
2. Per l'abilitazione alle patenti di categoria A, che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a vela, per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve disporre di una unita' da diporto con propulsione a motore di lunghezza minima di 5,90 metri o una unita' con propulsione a vela, dotata di motore ausiliario, di lunghezza minima di 9 metri e iscritta nei registri delle imbarcazioni da diporto;
3. Per l'abilitazione alle patenti di categoria B, che abilitano al comando delle navi da diporto, deve disporre di una nave da diporto di lunghezza non inferiore a 24 mt., iscritta nei registri navali ovvero, di una unita' da diporto a vela con motore ausiliario, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 ml., iscritta nei registri navali;
4. Per l'abilitazione alle patenti di categoria C, che abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri e sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2 del D.M. 146/2008, deve disporre di mezzi previsti per la categoria A e compatibili con tali



patologie.

Le unità da diporto devono essere utilizzate presso un'unica scuola nautica, ferma restando la facoltà di utilizzarle presso diverse sedi autorizzate della stessa scuola.

Le scuole nautiche potranno utilizzare il mezzo nautico di un'altra scuola, in caso di comprovata indisponibilità del proprio mezzo o per esigenze straordinarie, solo su autorizzazione della Provincia. Tali deroghe temporanee non potranno comunque eccedere i 90 giorni.

I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di copertura assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed ai terzi, per uso scuola nautica.

Le unità da diporto della scuola devono essere di proprietà e/o disponibilità giuridica della scuola o del titolare della stessa ovvero del consorzio di cui fa parte la scuola nautica. La disponibilità è dimostrata nel caso in cui sia stipulato un contratto di locazione o comodato registrato con il relativo proprietario o armatore. È ammesso lo strumento del leasing.

Nel caso di imbarcazioni o navi da diporto è necessario che l'utilizzo ai fini dell'insegnamento professionale sia annotata nei relativi registri di iscrizione e nel registro delle imprese della competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.

L'idoneità delle unità nautiche per l'uso di scuola nautica deve essere obbligatoriamente valutata dal Capo del Compartimento Marittimo o dal Dirigente della Direzione Generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e trasporti competenti al rilascio del parere obbligatorio sull'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Ogni variazione relativa al numero e tipo dei mezzi nonché al titolo di proprietà e/o disponibilità deve essere comunicata alla Provincia entro 15 gg., tramite procedimento Suape di cui alla L.R. n.24/2016, al fine della relativa autorizzazione.

I mezzi nautici già autorizzati non conformi al presente articolo, potranno continuare ad essere impiegati non oltre i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 04/10/2013.

### **Art. 13 – Insegnanti ed istruttori**

Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti provvisti di uno dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione (art. 4 del D. 30/11/2007 pubblicato nella G.U. Suppl.ord. n.13 del 16/01/2008) o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto;
- b) docenti di navigazione degli istituti nautici o professionali per la navigazione;
- c) gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni;
- d) coloro che hanno conseguito la patente nautica per la navigazione senza alcun limite, da almeno 5 anni per l'insegnamento teorico e da almeno 3 anni per l'insegnamento pratico.

L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.

Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnamento coloro i quali non siano in possesso, oltre che dei requisiti professionali, dei requisiti di idoneità soggettivi previsti per il titolare di cui al comma 1, lett. b) e c) dell'art. 6.

La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di almeno un insegnante di teoria e di almeno un istruttore per le esercitazioni pratiche o comunque uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Dette funzioni possono essere peraltro svolte dal titolare, legale rappresentante o socio amministratore, avente i requisiti richiesti. È consentita la mobilità del personale insegnante ed istruttore presso le diverse sedi della medesima scuola nautica.

L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e degli esami.

Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di

reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente, e' consentito, previa autorizzazione della Provincia, utilizzare temporaneamente e per non più di 6 mesi un insegnante o istruttore di altra scuola nautica gia' autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa. Il supplente dovra' svolgere la propria attivita' in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza.

La prestazione dell'attivita' da parte del personale docente, anche nel caso di supplenza temporanea, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro, in materia previdenziale ed assicurativa.

La Provincia, accertati i requisiti morali e professionali, rilascia apposito tesserino per l'attivita' di insegnante e/o istruttore. Tale tesserino deve essere restituito, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 15 gg, dalla cessazione.

Ogni variazione relativa al personale, deve essere comunicata alla Provincia, tramite Suape di cui alla L.R. n.24/2016, al fine della relativa autorizzazione, entro 15 gg. dal verificarsi della stessa.

#### **Art. 14 – Programmi d'esame.**

Nelle more dell'entrata in vigore del D.M. 04/10/2013 che ha disciplinato, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto 29/7/2008, n.146 i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 9, comma 5 del D.P.R. 431/1997 e richiamati allegati D, E ed F.

#### **Art. 15 - Corsi d'insegnamento.**

La determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sono lasciate al giudizio degli insegnanti ed istruttori della scuola nautica i quali valutano il buon grado di preparazione teorica e abilita' pratica raggiunto dall'allievo alla data di presentazione agli esami.

#### **Art. 16 – Registri.**

Le scuole nautiche curano la tenuta del Registro d'iscrizione, vidimato dalla Provincia prima dell'inizio delle registrazioni, e contenente gli elementi fondamentali appresso indicati:

- numero progressivo, data di iscrizione e generalita' degli allievi;
- categoria di patente che l'allievo intende conseguire;
- data e numero ore delle lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche effettuate dall'allievo;
- data degli esami di teoria e delle prove pratiche con relativo esito;
- nel caso di adesione ad un centro di istruzione il trasferimento degli allievi al centro stesso;
- numero e data del rilascio della patente.

Sui registri non sono ammesse cancellature e raschiature ed eventuali correzioni devono essere leggibili e convalidate dal responsabile della scuola. I registri devono essere conservati per almeno 5 anni presso la sede della scuola nautica, o, nel caso di cessazione dell'attivita', presso la residenza del titolare dell'impresa individuale o amministratore della societa'.

#### **Art. 17 – Disposizioni sulle attività.**

All'interno dei locali deve essere esposta ben visibile al pubblico, una tabella vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzatorio all'esercizio dell'attivita';
- c) il tariffario applicato;
- d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Nuoro;
- e) l'orario delle lezioni teoriche;
- f) i periodi di chiusura della scuola;
- g) la Capitaneria di Porto competente per territorio;

h) il timbro e la firma del titolare della scuola.

Ogni comunicazione di realizzazione, variazione e cessazione dell'attività deve essere inoltrata tramite procedimento Suape di cui alla L.R. n.24/2016, al fine della relativa autorizzazione.

Laddove non sia disposto diversamente, ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata deve essere comunicata alla Provincia entro il termine di 15 gg.

La perdita anche di uno solo dei requisiti o delle condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo della comunicazione da effettuarsi entro i 15 giorni successivi all'evento, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 20.

Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dalla Provincia per documentata necessità per un periodo non superiore ai 120 gg., eventualmente rinnovabili per ulteriori 90 gg. in particolari circostanze.

L'ingiustificata sospensione dell'attività o la mancata ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione, in assenza di cessione d'azienda da parte del titolare dell'autorizzazione, comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 18 – Consorzio per l'istruzione nautica.**

È data facoltà a due o più scuole nautiche autorizzate di consorziarsi secondo quanto disposto dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Ai fini del riconoscimento il consorzio deve indicare alla Provincia:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
- b) il responsabile del consorzio;
- c) l'ubicazione della sede;
- d) le attività teoriche e/o pratiche che il consorzio intende svolgere;
- e) le generalità degli insegnanti e degli istruttori.

Il responsabile del consorzio e il personale abilitato alle funzioni di insegnante ed istruttore deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per le scuole nautiche ad eccezione della capacità finanziaria.

Il consorzio è dotato, autonomamente rispetto alle scuole nautiche consorziate di:

- locali rispondenti ai requisiti di cui all'art.9, con esclusione dell'aula nel caso sia demandata la sola istruzione pratica;
- attrezzatura didattica di cui agli artt. 10 e 11, qualora sia demandata l'attività teorica;
- unità da diporto idonee alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti di cui all'art. 12, qualora sia demandata l'attività pratica.

Al consorzio confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare autonomamente le attività non demandate al consorzio.

Al consorzio si applicano le disposizioni e le norme contenute nel presente regolamento.

In relazione all'insegnamento teorico e/o pratico degli allievi provenienti dalle scuole nautiche consorziate il Consorzio, oltre che le altre indicazioni contenute nei registri di cui all'art. 16, deve tenere il registro degli allievi trasferiti dalle scuole nautiche al centro di istruzione indicante il numero progressivo, le generalità degli allievi, la data di trasferimento al consorzio, la scuola nautica di provenienza, la data di rinvio alla scuola nautica di provenienza.

#### **Art. 19 – Esercizio dell'attività di vigilanza.**

Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia. La vigilanza è svolta dalla Provincia, tramite il personale all'uopo incaricato, attraverso attività ispettiva o amministrativa richiedendo le informazioni e la documentazione necessaria direttamente all'impresa interessata o alle amministrazioni competenti.

Per l'espletamento della vigilanza tecnica a terra e in mare la Provincia puo' avvalersi della collaborazione degli altri Uffici pubblici competenti in materia.

La Provincia ha la facolta' di sottoporre a verifica, in qualsiasi momento, la persistenza dei requisiti in base ai quali è rilasciata l'autorizzazione alla scuola nautica e al personale docente. Sono considerati non persistenti quei requisiti per i quali l'impresa non fornisce, entro il termine fissato dalla Provincia, in occasione delle verifiche disposte ai sensi del comma precedente, le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrarne la persistenza.

Sono in particolare soggette a controllo:

- la regolarita' dell'esercizio dell'attivita';
- la capacita' didattica del personale;
- l'osservanza delle prescrizioni ed il permanere dei requisiti in base ai quali e' rilasciata l'autorizzazione;
- la regolarita' sull'impiego di insegnanti ed istruttori;
- l'efficienza e idoneita' delle strutture, dei locali, dei sussidi, materiali e dotazioni e dei mezzi nautici impiegati;
- la regolare tenuta dei registri.

Se a seguito di vigilanza svolta con attività ispettiva in loco:

1. e' accertata una violazione delle disposizioni vigenti, e' redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita' riscontrate. Esse, laddove possibile, sono immediatamente contestate al titolare o al responsabile della scuola nautica, mediante consegna di copia del verbale sottoscritto per ricevuta o, in alternativa, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di trasmissione con pec. Dalla notifica del verbale e' assegnato un termine non inferiore a 15 gg. entro il quale il soggetto puo' far pervenire all'ufficio vigilante, eventuali documenti, scritti difensivi o chiedere di essere sentito personalmente;
2. non e' riscontrata alcuna violazione e' redatto un verbale che sara' trasmesso in copia al titolare della scuola nautica.

E' fatta salva la facolta' della Provincia di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione delle attivita' di scuole nautiche abusive, nonché l'esercizio abusivo di attivita' diverse dall'istruzione nautica all'interno della scuola nautica.

#### **Art. 20 - Sanzioni.**

##### ***Diffida.***

Nel caso di riscontrate irregolarita', decorso il termine fissato dalla Provincia per la regolarizzazione delle stesse o qualora le giustificazioni richieste non siano ritenute sufficienti oppure non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffida il titolare dell'autorizzazione tramite pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un termine che in ogni caso non potrà essere inferiore a 15 gg. e a modificare la condotta mantenuta.

Si procede a diffida anche nei casi in cui a seguito di attivita' amministrativa e' accertata una carenza nelle informazioni o nella documentazione in quanto la stessa non e' stata presentata nei termini richiesti ovvero qualora qualunque modifica apportata all'attivita' o la perdita di un requisito o delle condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione, non siano comunicate nei tempi previsti e con le modalita' di legge.

Nel caso di inottemperanza alla diffida la Provincia dara' corso ai successivi provvedimenti sanzionatori.

##### ***Sospensione.***

L'autorizzazione e' sospesa da uno a tre mesi quando:

- a) a seguito di un provvedimento di diffida e nei termini nello stesso stabiliti, il soggetto non elimini le irregolarita' contestate e modifichi la condotta mantenuta ovvero non provveda a trasmettere la documentazione richiesta durante l'attivita' di vigilanza salvo che la mancata presentazione della stessa non comporti la revoca;
- b) si svolgano attivita' diverse da quelle autorizzate;
- c) il titolare utilizzi insegnanti o istruttori non abilitati e autorizzati;

- d) siano state emanate tre diffide nel triennio;
- e) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
- f) il titolare della scuola regolarmente autorizzata svolga attivita' abusiva di cui al secondo comma dell'art. 21.

#### **Revoca.**

L'autorizzazione è revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacita' finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti soggettivi e morali del titolare o del personale insegnante;
- c) la scuola non disponga piu' della collaborazione continuativa dell'unico insegnante istruttore e non provveda alla immediata sostituzione anche temporanea;
- d) venga meno il requisito dei locali;
- e) vengano meno i requisiti dell'attrezzatura tecnica, didattica, di sicurezza e del mezzo nautico;
- f) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un triennio;
- g) la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attivita';
- h) in caso di ingiustificata sospensione dell'attivita' o di mancata ripresa dell'attivita' al termine del periodo di sospensione, in assenza di cessione d'azienda da parte del titolare dell'autorizzazione;
- i) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo dopo la sospensione dell'attivita';
- j) sia proseguito lo svolgimento di attivita' diverse da quelle autorizzate dopo la sospensione;
- k) il titolare della scuola regolarmente autorizzata dopo aver ripreso l'attivita' sospesa ai sensi della lett. f), prosegua nell'attivita' abusiva di cui al secondo comma dell'art. 21;

#### **Decadenza.**

- a) per decesso del titolare in mancanza di eredi;
- b) per fallimento del titolare;
- c) per scioglimento o fallimento della societa';
- d) per rinuncia espressa del titolare;
- e) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita;
  - il mancato inizio dell'attivita' entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
  - la sospensione ingiustificata dell'attivita' per oltre 6 mesi.

#### **Art. 21 – Repressione attività abusiva.**

Chiunque impartisca lezioni di teoria nelle scuole nautiche o istruisca alla guida dei natanti delle stesse senza essere a cio' abilitato o autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa € 50 a € 500.

Il titolare della scuola nautica regolarmente autorizzata che svolga o faccia svolgere l'attivita' di insegnamento teorico o istruisca alla guida sui natanti delle scuole nautiche, in localita' e/o sedi diverse per le quali e' stato autorizzato, e' soggetto oltre che alla sospensione dell'attivita' (lett. f), alla sanzione da € 50 a € 500. Nel caso in cui al termine del periodo di sospensione, l'attivita' abusiva persista o riprenda, l'autorizzazione verra' revocata.

#### **Art. 22 – Norme finali e transitorie.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente. Eventuali nuove norme, variazioni ed integrazioni della normativa sovraordinata si intendono automaticamente estese al presente regolamento.

Le scuole nautiche gia' autorizzate si adeguano alle disposizioni di cui al presente regolamento, salvo quanto diversamente previsto negli articoli precedenti, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 23 – Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutivita' del provvedimento con il quale e' approvato.

## ALLEGATO 1

**Elenco dotazioni di sicurezza minime** per le prove pratiche per patenti nautiche di categoria A e C (D.M. 04/10/13 + allegato V (articolo 54) al D.M. 146/2008):

- 1) cinture di salvataggio (tante quante sono le persone trasportabili);
- 2) n.1 salvagente anulare con cima;
- 3) n.1 boetta luminosa;
- 4) n.2 boette fumogene;
- 5) bussola;
- 6) n. 2 fuochi a mano a luce rossa;
- 7) n. 2 razzi a paracadute a luce rossa;
- 8) fanali regolamentari;
- 9) apparecchi di segnalazione sonora;
- 10) apparato VHF;
- 11) pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo per unità senza marcatura CE);
- 12) estintori (esclusivamente per unità da diporto senza marcatura CE), come da tab. 1 dell'allegato V (articolo 54) al D.M. 146/2008 .

**Elenco dotazioni di sicurezza minime** per le prove pratiche per patenti nautiche di categoria B (D.M. 04/10/13 + allegato V (articolo 54) al D.M. 146/2008):

- 1) zattera di salvataggio (per quante sono le persone trasportabili);
- 2) cinture di salvataggio (tante quante sono le persone trasportabili);
- 3) n.1 salvagente anulare con cima;
- 4) n.1 boetta luminosa;
- 5) n.2 boette fumogene;
- 6) bussola e tabelle delle deviazioni;
- 7) orologio;
- 8) barometro;
- 9) binocolo;
- 10) carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (sostituibile con cartografia elettronica conforme al Decreto del Comandante gen.le del Corpo delle capitanerie di porto 10/7/2002 pubblicato sulla G.U. n. 193 del 19/08/2002);
- 11) strumenti da carteggio;
- 12) n. 2 fuochi a mano a luce rossa;
- 13) n. 2 razzi a paracadute a luce rossa;
- 14) cassetta di pronto soccorso di cui alla tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità 28/05/1988 n. 279;
- 15) fanali regolamentari;
- 16) apparecchi di segnalazione sonora (per le imbarcazioni oltre 12 mt. compreso fischio e campana/dispositivo sonoro portatile);
- 17) strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS);
- 18) apparato VHF;
- 19) riflettore radar;
- 20) pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo per unità senza marcatura CE);
- 21) estintori (esclusivamente per unità da diporto senza marcatura CE): come da tab. 1 dell'allegato V (articolo 54) al D.M. 146/2008 .